

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRARA, CRIMI, D'ALIA, GAZZARA, GERMANÀ,
NARO, STAGNO D'ALCONTRES**

Istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Presentata il 28 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia è oggi una esigenza particolarmente sentita non solo dagli operatori del diritto, ma anche e soprattutto da coloro che hanno a cuore l'efficienza e la tempestività della giustizia amministrativa.

Attualmente il tribunale amministrativo per la Sicilia si articola in due sedi soltanto: quella di Palermo con competenza sulle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, e quella di Catania con competenza sulle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, con un conseguente carico giudiziario che grava sulla sezione staccata di Catania e notevoli difficoltà per gli uffici ad assolvere i loro compiti con quella efficienza e tempestività che l'amministrazione della giustizia impone.

A ciò va aggiunto che oltre il 40 per cento dei ricorsi proviene dalla provincia di Messina e che la stessa ha una conformazione geografica particolarmente estesa con una costa di oltre 150 chilometri e con il più alto numero di comuni in Sicilia, di cui molti in zone collinari e montane particolarmente distanti da Catania.

In fine, va notato anche che Messina è sede di corte d'appello e di una università particolarmente rinomata per gli studi giuridici.

Alla luce di queste brevi considerazioni risulta evidente che l'istituzione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale a Messina alleggerirebbe l'enorme carico di lavoro della sezione del tribunale amministrativo regionale di Catania consentendo così l'accelerazione delle procedure con indubitabili vantaggi per tutta l'utenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con sede a Messina.

2. La circoscrizione della sezione staccata di cui al comma 1 comprende la provincia di Messina.

ART. 2.

1. La data di inizio, le modalità di avvio e la dotazione organica del personale per il funzionamento della sezione staccata di cui all'articolo 1 sono fissate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. All'onore derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in 1 miliardo e 500 milioni di lire per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015260